



# La costituzione della cooperativa

---

di Renzo Bridi

---

La costituzione della cooperativa  
come scelta imprenditoriale.

La fase della costituzione della  
cooperativa, oltre che passaggio  
formale obbligato, è il momento  
in cui si operano le scelte decisive  
per l'attività futura della società:  
se la disciplina societaria di  
riferimento sarà quella delle  
società spa o delle società srl, se  
la cooperativa sarà a mutualità  
prevalente o meno,  
se opererà con i terzi.

---

## Perché costituire una cooperativa?

Le ragioni che giustificano l'avvio di una società cooperativa sono molteplici. Basti pensare a quanto sono variegata le tipologie cooperative esistenti ciascuna delle quali persegue scopi ben definiti e distinti: cooperative di credito, agricole, di consumo, di produzione e lavoro, sociali, di servizio e di abitazione.

Esiste, però, un aspetto che accomuna tutte queste società: l'essere orientate a soddisfare specifici bisogni dei soci, contribuendo così a migliorare le loro condizioni.

La cooperativa si sostituisce all'intermediario speculatore, eliminandone il profitto, che viene distribuito ai soci sotto forma di minor costo dei beni e servizi offerti dalla società o di maggiori remunerazioni dei beni e servizi forniti a essa dai soci.

## La scelta imprenditoriale

Costituire una cooperativa significa avviare un'attività di impresa in forma associata.

Per prima cosa, quindi, bisogna valutare bene se esistono le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie per poter intraprendere tale attività con buone prospettive di successo. In altre parole, bisogna avere un progetto chiaro, unito alla consapevolezza di ciò che la realizzazione di tale progetto comporta.

Ma c'è un altro aspetto da considerare.

Rispetto ad altri modelli attraverso i quali si attua l'iniziativa economica, la cooperativa si caratterizza per la particolare rilevanza che assume la persona del socio.

Si dice comunemente che i soci sono l'anima dell'impresa cooperativa, e in effetti la vitalità di questo tipo di società è proporzionata al grado di partecipazione degli aderenti e al loro senso di appartenenza.

Ciò risulta evidente nelle cooperative di produzione e lavoro, che mirano a procurare lavoro ai soci in un periodo in cui chi cerca un impiego ha serie difficoltà; ma è così anche nelle cooperative agricole, soprattutto se gli statuti prevedono l'obbligo di "conferire" l'intera produzione, ossia portarla interamente alla cooperativa per la trasformazione e la vendita.

In questi casi il socio investe nella cooperativa la sua professionalità, la sua attività, una fetta importante della sua esperienza quotidiana. Ma anche negli altri tipi di cooperativa – in modo meno coinvolgente, ma comunque significativo – i soci sono chiamati a contribuire con la partecipazione personale e diretta alla vita della società.

La cooperativa – lo ribadiamo – è un’impresa nella quale il ruolo del socio è centrale e il suo spirito di iniziativa e la sua dedizione sono più importanti del suo apporto di capitale.

È evidente, allora, che un’altra condizione per avviare questa esperienza è che tra i soci vi sia un buon grado di coesione, una condivisione degli obiettivi e dei modi per raggiungerli e un clima relazionale improntato alla stima e al rispetto reciproco.

## L’atto costitutivo progetta l’attività futura della cooperativa

Se esistono i presupposti di cui s’è parlato, si può cominciare a pensare alla veste giuridica della cooperativa.

Prima della riforma del diritto societario i soggetti economici erano costretti a sacrificare le loro specificità per ricondurle entro schemi giuridici precostituiti; con la riforma, invece, i modelli giuridici sono più elastici e sono essi, quindi, ad adattarsi alle diverse e mutevoli esigenze dei soggetti economici.

In altre parole, il legislatore ha dato ampio spazio all’autonomia statutaria.

Nella fase di costituzione d’una società si devono compiere alcune scelte fondamentali per l’organizzazione, il funzionamento e l’attività futura della società stessa.

Nel caso della cooperativa, i nodi di maggior rilievo riguardano la scelta di operare prevalentemente con i soci piuttosto che con i terzi, il modello societario e il sistema di amministrazione che si intende impiegare, la possibilità o meno di emettere strumenti finanziari.

Vediamo di chiarire meglio questi aspetti.

## LE PRINCIPALI SCELTE DA OPERARE NELL’ATTO COSTITUTIVO

### Cooperativa a mutualità prevalente o cooperativa a mutualità non prevalente

La distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente (definite anche cooperative “diverse”) costituisce senz’altro una delle novità di maggior spicco della riforma del diritto societario.

Gli elementi sui quali si basa tale distinzione sono già stati delineati.

Qui ci limitiamo a ricordare che una delle condizioni per appartenere alla categoria delle cooperative a mutualità prevalente è data dalla previsione statutaria delle cosiddette clausole di “non lucratività”. Di quelle clausole, cioè, che limitano la possibilità di distribuire dividendi ai soci operatori e non consentono di dividere le riserve tra essi, né durante la vita della società, né in caso di scioglimento o di trasformazione.

Su questo punto va tenuto presente che la soppressione o la modifica delle clausole di non lucratività originariamente accolte può esporre la cooperativa a conseguenze estremamente pesanti.

Il tema è oggetto di vivace contrasto a livello interpretativo e dev'essere affrontato con cautela. Questo – comunque - il parere espresso dalla Commissione centrale per la cooperazione: se l'abbandono delle clausole di non lucratività è deciso in via autonoma, e cioè non a seguito del venir meno del rapporto di prevalenza dell'attività con i soci rispetto all'attività con i non soci, comporta l'obbligo di devolvere ai fondi mutualistici l'attivo patrimoniale effettivamente esistente.

Lo stesso orientamento è stato espresso in alcune pronunce ministeriali.

## Cooperative spa o cooperative srl

Di regola le cooperative devono applicare le disposizioni previste per le spa.

Le cooperative di dimensioni medio piccole, però, possono scegliere di adottare la forma giuridica delle srl.

Ciò è consentito alle cooperative con meno di 20 soci e alle cooperative con più di 20 soci che abbiano un attivo patrimoniale di modesta entità economica (non superiore a un milione di euro).

La scelta tra l'una e l'altra forma societaria riveste notevole importanza, perché la srl non è più, come in passato, una variante minore della società azionaria, ma ha acquisito un'identità ben precisa. Ne sono elementi caratteristici la flessibilità del modello organizzativo definito per via statutaria e le tutele riconosciute al socio. Quest'ultimo gode di ampi poteri di controllo e può promuovere singolarmente l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Va segnalato inoltre che, se la società si mantiene al di sotto di certi parametri fissati dalla legge, non è necessario nominare il collegio sindacale e il soggetto incaricato del controllo contabile.

In termini generali si può dire che il modello srl si avvicina molto al modello delle società di persone e risulta funzionale nei casi in cui la compagine sociale è ristretta a pochi elementi. Può presentare qualche problema, invece, se il numero dei soci è più elevato e se non c'è grande accordo tra di loro.

## La scelta del sistema di amministrazione

Oltre agli elementi sopra considerati l'atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato.

Con il modello della società per azioni è possibile optare rispettivamente per: il sistema tradizionale, il sistema dualistico, il sistema monistico.

Il sistema tradizionale è basato sulla presenza del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il sistema dualistico è caratterizzato dalla presenza di un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza.

Il sistema monistico prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Se invece la cooperativa adotta il modello della società a responsabilità limitata, l'amministrazione potrà modellarsi sull'elastico sistema introdotto dal Codice civile.

## La possibilità di emettere strumenti finanziari

Nelle cooperative l'apporto di capitale dei soci è generalmente modesto e ciò rende pressante l'esigenza di ricorrere ad altre forme di finanziamento.

Già la legge n. 59/92 aveva cercato di porre rimedio a questa situazione introducendo la figura del socio sovventore e del titolare di azioni di partecipazione cooperativa. Queste figure, però, non hanno avuto grande successo.

Con la riforma del diritto societario le cooperative accedono a tutti gli strumenti finanziari previsti per le spa: azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, titoli misti.

Perché ciò sia possibile, però, è necessario che l'atto costitutivo contenga questa previsione: anche in questo caso, quindi, dev'essere operata una scelta.

La possibilità di emettere strumenti finanziari va considerata con cautela.

Essa apre nuove prospettive e offre soluzioni interessanti, ma può snaturare lo scopo e, quindi, l'essenza stessa della cooperativa.

Questo pericolo è più evidente se gli strumenti finanziari sono dotati di diritti patrimoniali e amministrativi e attribuiscono al finanziatore la qualità di socio.

Il legislatore ha voluto tutelare la posizione dei soci cooperatori e ha stabilito che ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Resta il fatto, comunque, che gli interessi dei soci finanziatori sono diversi e talvolta confliggenti con quelli dei soci cooperatori e ciò rende più difficile la ricerca di un giusto temperamento delle rispettive esigenze.

## COSTITUIRE LA COOPERATIVA

### L'atto costitutivo e lo statuto

La cooperativa si costituisce per atto pubblico. I soci fondatori, quindi, devono rivolgersi a un notaio che redige l'atto costitutivo, cioè il contratto sociale che fissa le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Accanto all'atto costitutivo vi è un secondo documento, lo statuto, che contiene le norme relative al funzionamento della cooperativa. Anche se è redatto con atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo cui deve essere allegato. Atto costitutivo e statuto si completano a vicenda e contengono la disciplina giuridica della cooperativa.

La disciplina dei rapporti tra società e soci può essere integrata anche da

regolamenti. I regolamenti possono essere di “rango statutario”, rappresentando una sorta di estensione o di appendice all’atto costitutivo, ma possono essere approvati anche successivamente dall’assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

## Contenuto dell’atto costitutivo

L’atto costitutivo ha un contenuto tipico, fissato dalla legge.

Esso deve indicare:

- le generalità dei soci;
- la denominazione e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’oggetto sociale della cooperativa;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti, il valore nominale delle azioni in caso di cooperativa spa;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci e il modo e tempo per i relativi conferimenti;
- le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell’assemblea;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri anche di rappresentanza;
- il numero e i componenti del collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- l’importo globale, anche approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società.

Nell’atto costitutivo, inoltre, dev’essere precisato se la cooperativa intende operare anche con soggetti terzi, estranei a essa.

Tralasciando l’argomento relativo ai soci - che sarà esaminato nel capitolo successivo - passiamo in rassegna i vari punti elencati.

## L’oggetto sociale

Come s’è accennato, lo scopo mutualistico che caratterizza le società cooperative consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli di quelle ottenibili dal mercato.

In concreto tale scopo può essere perseguito mediante l’esercizio di attività economiche diverse: una cooperativa di produzione e lavoro – ad esempio - può procurare lavoro ai propri soci operando nel campo della ristorazione piuttosto che in quello delle pulizie, nella gestione di impianti sportivi piuttosto che nella manutenzione del verde pubblico, e così via.

Con l’espressione “oggetto sociale” si indicano, appunto, le attività economiche

che una data cooperativa si propone di svolgere per realizzare lo scopo per il quale è stata costituita.

L'oggetto sociale non può essere generico, cioè formulato in modo tale da non rendere percepibili i suoi contenuti. Al contrario, l'indicazione di esso dev'essere "specificata" e la specificità dev'essere correlata ai requisiti e agli interessi dei soci. La definizione dell'oggetto sociale riveste, quindi, particolare importanza: attraverso di essa, infatti, non solo si delimita la gamma delle attività che possono essere svolte dalla società, ma si forniscono i parametri in base ai quali trovano giustificazione i requisiti per l'ammissione dei soci.

Tali parametri non possono rispondere a criteri discriminatori, ma vanno scelti in coerenza con l'oggetto sociale della cooperativa. In questo modo saranno ammessi in società soltanto coloro che sono effettivamente in grado di partecipare all'attività prescelta e di cooperare al raggiungimento dello scopo mutualistico.

## Capitale sociale, versamenti e azioni

La disciplina generale della società cooperativa non prevede che sia indicato l'ammontare del capitale sociale, cioè l'importo complessivo dei conferimenti dei soci. Come s'è visto, infatti, il capitale sociale è variabile: esso muta in ragione dell'entrata o dell'uscita dei soci, senza che ciò renda necessario modificare l'atto costitutivo.

Tale regola si collega al principio della "porta aperta" e rappresenta una delle caratteristiche strutturali di maggior rilievo delle cooperative.

Nell'atto costitutivo vanno indicati, invece, l'ammontare della quota sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste.

Relativamente ai crediti e ai beni conferiti in natura, dev'esserne indicato il valore.

## Ammissione e recesso dei soci

Dato il carattere aperto della cooperativa, è necessario che l'atto costitutivo stabilisca le regole per l'ingresso dei nuovi soci o per l'uscita dei soci esistenti.

Vanno quindi precisati i requisiti e le condizioni di ammissibilità, nonché le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione.

Quanto al recesso si evidenzia che, se l'atto costitutivo prevede l'incidentalità della quota o delle azioni, esso può essere esercitato liberamente, purché siano trascorsi almeno due anni dall'ingresso del socio in cooperativa.

I casi di esclusione, invece, vanno indicati in modo tassativo, al fine di garantire effettive condizioni di certezza nel rapporto sociale.

## Ripartizione degli utili e dei ristorni

Le regole per la ripartizione degli utili possono variare a seconda che la cooperativa sia a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente.



In ogni caso, comunque, una quota pari almeno al 30% degli utili netti annuali dev'essere destinata a riserva legale indivisibile.

Un'ulteriore percentuale, attualmente pari al 3%, va devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Quanto ai ristorni, l'atto costitutivo ne deve determinare i criteri di ripartizione ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici

## Forme di convocazione dell'assemblea

Le forme di convocazione dell'assemblea sono regolate nell'ambito della disciplina delle spa.

In linea di massima le cooperative applicano le stesse regole, ma nell'atto costitutivo possono essere introdotte alcune deroghe e può essere prevista una disciplina diversa. Il problema è capire fino a che punto ciò sia possibile.

Il principio elaborato della giurisprudenza è che dev'essere garantita una corretta e tempestiva informazione ai soci. La traduzione pratica di questo principio non è sempre agevole: la varietà di situazioni lascia spazio a interpretazioni diverse.

S'è affermato, così, un orientamento prudenziale e restrittivo in virtù del quale è ben difficile che le cooperative si discostino dalla disciplina generale.

## Sistema di amministrazione, numero dei sindaci e primi amministratori

L'atto costitutivo deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori, i loro poteri e chi tra essi ha la rappresentanza sociale.

Il numero degli amministratori può essere fisso o variare tra un minimo e un massimo. In quest'ultimo caso spetta all'assemblea dei soci stabilire, di volta in volta, quanti amministratori devono essere nominati.

È richiesta anche l'indicazione del numero dei componenti del collegio sindacale. I primi amministratori e componenti del collegio sindacale sono nominati all'atto della costituzione della società.

## Spese per la costituzione della cooperativa

È richiesto, infine, che vengano indicate, almeno in termini approssimativi, le spese per la costituzione a carico della società.

L'omessa indicazione di questa voce rende incompleto l'atto costitutivo e lo espone a illegittimità, in quanto carente di un elemento essenziale.

## Altre clausole statutarie

Oltre al contenuto predeterminato dal codice civile e fin qui evidenziato, è possibile inserire nell'atto costitutivo ulteriori previsioni per regolamentare alcuni aspetti della vita sociale o per precisarne meglio l'organizzazione.

Tra queste meritano un cenno le clausole che devolvono alla competenza d'un collegio arbitrale (tradizionalmente denominato "collegio dei probiviri") la cognizione delle controversie che dovessero sorgere tra la società e i soci o tra quest'ultimi.

In passato la materia è stata oggetto di accese discussioni dottrinali e di numerose pronunce giurisprudenziali, volte a garantire la necessaria autonomia e indipendenza degli arbitri rispetto alle parti in controversia.

Questa discussione appare oggi superata: il D.Lgs n. 5/2003 ha stabilito, infatti, che le clausole di questo tipo (clausole compromissorie) devono conferire, a pena di nullità, la nomina degli arbitri a un soggetto estraneo alla cooperativa.

## Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese

Una volta che l'atto costitutivo è stato siglato alla presenza del notaio, si deve provvedere al suo deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese, per ottenerne la registrazione.

Il deposito deve avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione ed è eseguito dal notaio davanti al quale è stato redatto l'atto.

Se il notaio non vi provvede sono obbligati a depositarlo, in subordine, gli amministratori.

Se nessuno provvede, il deposito può essere eseguito da ciascun socio.

All'atto costitutivo vanno allegati i documenti che comprovano la sussistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società, che devono attestare:

- che il capitale sociale sia sottoscritto per intero;
- che siano rispettate le previsioni relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali.

L'iscrizione nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo ed è eseguita previo accertamento della regolarità formale della documentazione presentata.

Con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la "personalità giuridica"; diventa, cioè, organismo unitario (distinto dalle persone fisiche che concorrono a formarlo), riconosciuto dall'ordinamento giuridico come soggetto di diritto.

Presso il Ministero delle attività produttive, inoltre, è stato istituito l'Albo delle società cooperative, dove in una prima sezione vanno iscritte le cooperative a mutualità prevalente e in una seconda le cooperative diverse.

Tale adempimento pubblicitario, successivo all'iscrizione nel registro delle imprese, rende possibile ai terzi l'immediata individuazione delle cooperative a mutualità prevalente.

In Trentino Alto Adige l'Albo delle società cooperative è sostituito dal Registro provinciale degli enti cooperativi, anch'esso diviso in due sezioni, per le cooperative

a mutualità prevalente e per le cooperative diverse.

Ciascuna delle due Province autonome ha un proprio Registro e la domanda di iscrizione dev'essere presentata entro tre mesi dalla costituzione della cooperativa.